



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(Prov. di Messina)

N.10 Reg.

Del 09/01/2017

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Addizionale comunale IRPEF. Determinazione aliquote per l'anno 2017

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **Nove** del mese di **Gennaio** alle ore **19,00 e segg.** nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta alla seduta di **Inizio** disciplinata dal **1° comma** dell'art.30 della L.R. 06.03.1986, n.9, in **sessione Ordinaria** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	SONO INTERVENUTI	Presenti
Pasquale Giuseppe	Si	Fichera Rosa Anna Pia Sindaco	Si
Bartorilla Giuseppe	Si	Cacciola Giuseppe	Si
Ferlito Natale	No	Bartorilla Giuseppe	Si
Trischitta Rosario	Si	Papa Antonina	Si
Cannavò Nunziata	Si	Palio Carmelo	No
Mercurio Giovanni Paolo	No		
Brancato Domenico Antonio	No		
Molino Donatella	Si		
Riggio Giuseppe Luca	Si		
Carnabuci Daniela	Si		
Moschella Nunzio Giuseppe	Si		
Trovato Pietro	Si		
Assegnati: n.12	Presenti: n. 9		Assenti n 3

Risultato legale, ai sensi dell'art.30 della L.R.06.03.1986, n.9, il numero degli intervenuti, assume

la Presidenza il sig. **Giuseppe Pasquale** nella qualità di **Presidente del Consiglio**

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune **dott.ssa Li Donni Antonella**

Ai sensi dell'art.184 – ultimo comma dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: /

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTO**, che ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.1990, n.142 recepito dalla L. R., n.48/91, così come modificato dall'art. 12 della L.R. N. 30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
 - il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: **Favorevole**
 - il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere : **Favorevole**
 - il revisore dei conti parere :**Favorevole**
- 1) inizio 1° comma; ripresa 2° comma; prosecuzione 4° comma;

Trattazione decimo punto all'ordine del giorno: irpef

Relaziona sulla proposta il proponente, **ass. Bartorilla**.

Si riserva di precisare dettagliatamente al momento in cui si tratterà il punto sul piano di riequilibrio.

Cons. Riggio. Non riesce a comprendere come mai, se l'aliquota raddoppia dallo 0,4% allo 0,8%, si prevede un introito per l'ente che è pari a più del doppio rispetto a quanto precedentemente stimato.

Cons. Bartorilla. Motiva perché il calcolo di stima viene effettuato sulla base di una tabella predisposta dal MEF recante i redditi imponibili che fa riferimento al 2013. Ciò vuol dire che nelle more, ovvero dalla precedente delibera di consiglio che ha stabilito allo 0,4% la misura dell'addizionale irpef ad oggi, la ricchezza complessiva della popolazione è aumentata. In ogni caso questa misura fa aumentare il gettito di cassa per l'ente, visto che si accerta per cassa.

Cons. Riggio. Ribadisce che si tratta pur sempre di una stima presuntiva quella di cui alla proposta del consiglio. Ad ogni modo per i consiglieri di opposizione questa misura significa addossare unicamente sui cittadini la colpa dell'aver male amministrato e dell'essersi fidati della persona sbagliata, che non ha mantenuto le promesse elettorali e ha nascosto le inefficienze dell'ente, lasciando una esposizione debitoria di ben due milioni e mezzo di euro.

Per questi motivi voteranno sfavorevolmente.

Cons. Trischitta. In linea di massima condivide quanto detto dal cons. Riggio, in quanto con questa misura correttiva si vanno a colpire le buste paga. Tuttavia voterà favorevolmente ma solo perché ritiene di dovere scegliere, tra i due mali, il male minore, ovvero tra la imposta di soggiorno e l'aumento irpef, la seconda. L'imposta di soggiorno dovrebbe essere introdotta solo e soltanto se serve a migliorare i servizi relativi al turismo. Si batterà per dare servizi alla gente ed ai turisti.

Il Presidente propone la votazione:

favorevoli 5 – contrari 4, la proposta viene approvata.

Contrari: Riggio, Trovato, Moschella e Carnabuci.



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Addizionale Comunale IRPEF. Determinazione aliquote per l'anno 2017

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con propria deliberazione può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Richiamate

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 02.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata istituita nel Comune di S. Alessio Siculo l'addizionale comunale IRPEF che prevedeva la relativa aliquota nella misura dello 0,4 %;

Tenuto conto che il gettito dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2016, sulla base dell' aliquota sopra descritta, ammonta complessivamente ad 55.000,00;

Considerato

Che questo ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27.09.2016, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 24.12.2016 ha adottato lo schema di piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243 bis del TUEL;

Che a seguito di varie simulazioni e consultazioni varie, l'adeguamento dell'Addizionale Comunale IRPEF ivi proposto rappresenta una misura idonea per garantire il rispetto delle previsione di piano;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio di cui sopra, al fine di salvaguardarne tutti gli equilibri di bilancio e rispettare le previsioni del piano di riequilibrio de quo, dover modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,8 %, a far data dal 01.01.2017;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

Quantificato in € 125.000,00 annui il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base dei dati ministeriali all'uopo forniti;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.R.EE.LL.;

SI PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Stabilire, a partire dal 1° gennaio 2017, un'aliquota unica dell'addizionale comunale IRPEF, nella misura pari allo 0,8 %;
- 2) Di quantificare presuntivamente in € 125.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- 3) Di sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale l'approvazione della nuova aliquota per come stabilita a mezzo della persente proposta di deliberazione.

S. Alessio Siculo li 03.01.2017

IL PROPONENTE



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Oggetto: Addizionale Comunale IRPEF. Determinazione aliquote per l'anno 2017.

IL REVISORE DEI CONTI

Visto il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 che disciplina il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;

Esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto e la documentazione ivi richiamata;

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di adeguamento dell'Addizionale Comunale IRPEF per l'anno 2017.

S. Alessio Siculo lì 04/01/2017

Il Revisore dei Conti




PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.53 della 142/90, recepito con l'art. 1, lett. "i" della L.R. n.48/91;
VISTO l'art.12 della L.R. del 23/12/2000, n.30
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE favorevole

Li 02-01-17



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della 142/90, recepito con l'art. 1, lett. "i" della L.R. n.48/91;
VISTO l'art.12 della L.R. del 23/12/2000, n.30
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE favorevole


Li 02-01-17

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

Letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

Riggio

Il Presidente

Pesquale

Il Segretario Comunale

Di Donni

<u>Attestazione e certificazione di pubblicazione</u>	
<p>Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line Il _____</p> <p>E fino al _____</p> <p style="text-align: center;">L'Addetto</p> <p>_____</p>	<p>Il sottoscritto Segretario C.le certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) gg. consecutivi dal _____ al _____ li _____</p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Comunale</p> <p>_____</p>

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'Addetto alla pubblicazione _____ dal _____ al _____

Il Segretario Comunale _____ li _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
AI SENSI DELL'ART. _____ COMMA _____ DELLA L.R. 3.12.91, N.44

Li _____

Il Segretario Comunale
